



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

n. 154 del 29 LUGLIO 2014

(odg 11 del 29/07/2014)

OGGETTO: Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha approvato con DGC n. 53 del 16.06.08 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti –



da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 2 del 9.01.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.24 dell'28.02.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Treibuna" ed "Il Gazzettino" del 28.02.14.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.2, di cui nessuna attinente materie ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 132 del 12.11.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Relazione Ambientale (oggi Rapporto Ambientale Preliminare) allegata al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Sernaglia della Battaglia, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. N. 3911 del 03/03/2014;
 - Prot. N. 6144 del 23/05/2014;
 - Prot. N. 7326 del 23/06/2014;
- nonché il documento integrativo acquisito con:
- Prot. N. 322840 del 29/07/2014;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 230/2014 del 25/07/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 11 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data **29/07/2014** predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia valutativa applicata risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
- Relativamente alla individuazione di **Aree di Riqualificazione e Riconversione e di Aree per Programmi Complessi** (art. 31 NTA) che includono ambiti territoriali consolidati con caratteri di criticità ed obsolescenza dovuti a dismissione di attività produttive o progressiva incompatibilità con l'evoluzione del contesto, attuabili tramite PUA, si evidenzia che gli stessi dovranno essere sottoposti a Verifica di



- Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonché le destinazioni d'uso.
- Relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 31 NTA) che comprendono porte d'ingresso ai centri urbani, aree di frangia e compresi fra centri urbani caratterizzati da disordine insediativo definibili paesaggi di degrado, si evidenzia che gli stessi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonché le destinazioni d'uso demandate al P.I.
 - Relativamente ai Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (art. 35 NTA) demandati nell'attuazione al P.I. e ad eventuali strumenti attuativi, dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità.
 - Da una analisi della tavola 04 della trasformabilità appare che vi sono alcuni ambiti di edificazione diffusa sovrapposti a delle Buffer Zone; sul punto il valutatore ritiene che in tali ambiti prevalgano comunque le norme di tutela del PATI tematico Quartiere del Piave.
 - Sempre con riferimento alle aree ad Edificazione diffusa individuate nell'art. 30 delle NTA si chiede una attenta verifica delle perimetrazioni riportate nella tavola 4 al fine di contenere il consumo di suolo.
 - Con riferimento alle misure di mitigazione e compensazione ambientale citate nel R.A. si ritiene che le stesse siano state recepite dalle NTA nell'art. 54.
 - Si prende atto che nel territorio comunale vi sono due siti di discarica dei quali in particolar modo quello utilizzato per la raccolta di RSU risulta contaminato; per lo stesso è in corso un progetto di messa in sicurezza. Un ulteriore sito di cava non attivo attualmente non ricomposto si trova a nord della frazione di Falzè di Piave per il quale il PAT prevede un Programma complesso finalizzato all'acquisizione dell'area a fronte di un credito edilizio. Tali azioni sono normate dall'art. 19 delle NTA.
 - Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
 - In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
 - La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini ed a quanto derivante dal PATI "Quartiere del Piave"; in relazione a quest'ultimo punto si precisa che il PAT dovrà attenersi a tutte le indicazioni poste dal PATI.
 - Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
 - Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTA

Come emerge dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento del Comune prot. n. 5923 del 19/05/2014, trasmessa con nota prot. 6144 del 23/05/2014 ed acquisita al prot. reg. n. 226646 del 26/05/2014, a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT ed al R.A. sono pervenute complessivamente N.2 osservazioni delle quali nessuna avente attinenza a questioni ambientali.



RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

- 1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualficazione e Riconversione e di Aree per Programmi Complessi, è necessario integrare l'articolo 31 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
 - 1.1.2. relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, è necessario integrare l'articolo 31 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
 - 1.1.3. relativamente ai "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" è necessario integrare l'art. 35 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. la disciplina delle funzioni da confermare, da trasferire, da riconvertire, e la definizione puntuale degli interventi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.1. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre inserire un articolo con le seguenti disposizioni:
 - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria,



il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

- 1.3 Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei seguenti siti della Rete natura 2000: SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPSIT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia., è necessario modificare l'art. 5 comma 14 come segue:

I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

All'interno dei siti SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).";

- 1.4 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.5 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
- 1.6 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.7 Il Comune di Sernaglia della Battaglia deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso – prot. n. 0047713 del 13/05/2014, nel Parere Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n.376/URB del 14/04/2014, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.2. Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei seguenti siti della Rete natura 2000: SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPSIT3240023 Grave del Piave, SIC



IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia., sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
- che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), in particolare in riferimento agli strumenti attuativi, progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
 - art. 30 (in particolare in riferimento all'azione ubicata in località Case Mira),
 - art.31 (in particolare in riferimento all'Area idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola" a ridosso della'area del Palù del Quartiere del Piave), ;
 - E inoltre alle azioni dei progetti strategici di cui all'allegato A alle norme tecniche
 - art. 1 - *il paesaggio storico, culturale e ambientale dei Palù del Quartier del Piave*
 - art. 2 - *l'ambito naturalistico e ambientale del Piave*
 - art. 3 - *mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio*
 - art. 4 - *percorso "roggia dei mulini"*
- di assoggettare l'attuazione del PI e degli strumenti attuativi relativi alle azioni di cui al Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave e al PATI del Quartier del Piave e recepiti nel PAT in argomento, alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000;
- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli articoli 5 e 6, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai



monitoraggi;

- 2.3. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- 2.4. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.
- 2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 7 pagine